

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA - DENOMINAZIONE ENTE - MODIFICA DELLO STATUTO

VERBALE N. 1 del 27 Ottobre 2020.

L'anno 2020, nel giorno 27, del mese di Ottobre, alle ore 17, presso la sede sociale legale in Avellino (AV) via Fiorentino n°2, si è riunita in videochiamata l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione di Promozione Sociale "Pet Job vivere gli animali" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica denominazione ente

2. Modifica dello statuto

3. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente della Associazione di Promozione Sociale Pet Job vivere gli animali, la Sig.ra Iannaccone Maria Rita, la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Picariello Lucio

L'associazione è rappresentata figurativamente da 1(uno) simbolo, costituiti da:

1) Persona- Cane.



Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie con opportuno anticipo (sette giorni previsti) così come previsto dall'art. 7 dello statuto contenente giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°7 soci su n°7 soci iscritti, ovvero Iannaccone Maria Rita Presidente, Picariello Lucio Vicepresidente e Tesoriere, Iannaccone Antonio, Verosimile Ilaria, Sarno Luana, De Iasi Daniela, Iannaccone Mattia., dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione (art. 7 dello statuto vigente).

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare l'associazione secondo le disposizioni previste dal codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore.

Si propone la trasformazione della denominazione della Associazione di Promozione Sociale Pet Job vivere gli animali in "Pet Job vivere gli animali APS."

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto, comprendente n° 20 articoli evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura dei n°20 articoli, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione delle modifiche proposte, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua



integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

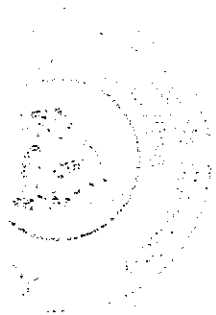
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Si richiede esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017

Il Segretario
[Signature]

Il Presidente
[Signature]

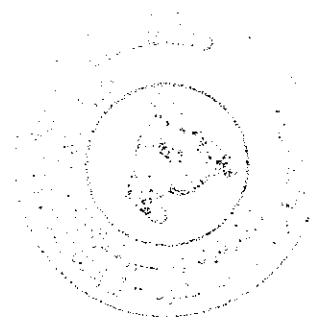


Esenzia Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO

La presente copia riproduce fedelmente l'originale dell'art.
registrato presso questo Ufficio il 10-11-2016
al n° 467 serie 3 Versamento effettuato il 10-11-2016
mod. F23 rilasciato da Concessionario AB
Banca ACTO ABI CAB FS
per Euro 1.000,00

p. IL DIRETTORE

L'addetto
Assistente Tributario
[Signature]







"PET JOB VIVERE GLI ANIMALI APS"
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "PET JOB VIVERE GLI ANIMALI APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di Avellino, *in via Via Fiorentino, 2* e con *durata illimitata*.
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione opera prevalentemente sul territorio regionale.
4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, attraverso la promozione sociale della cultura e della legalità, la prevenzione dei fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa, azioni di sostegno alle istituzioni che favoriscano la partecipazione alla vita democratica.

L'Associazione, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) *organizzazione e gestione* di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Nello specifico l'associazione intende:



- Organizzare, sviluppare e diffondere conoscenze scientifiche, competenze professionali e buone pratiche in tema di promozione della Pet therapy (Terapia dell' animale domestico);
- Organizzare corsi, seminari e convegni per Enti pubblici e privati;
- Promuovere l' attività di informazione libera e imparziale relativa al rispetto di uomini, animali non umani e ambiente;
- Promuovere il valore terapeutico della Pet therapy e delle altre coterapie che favoriscono il benessere e la stabilità emotiva in funzione del miglioramento della salute della popolazione, favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale sia in ambiente urbano che rurale,
- Promuovere attività di carattere scientifico, formativo e divulgativo in materia di tutela e valorizzazione dell' ambiente e per la difesa degli animali e per la cultura del rispetto verso gli stessi;
- Fornire consulenza scientifica, collaborare ed interagire con quelle Società, Associazioni ed Enti locali, regionali nazionali ed internazionali che operano nel campo della promozione della salute;
- Promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione e informazione sulle varie tematiche;
- Porre in essere attività di protezione civile a tutela dell' ambiente e delle persone;

Le finalità dell' associazione saranno perseguite attraverso attività di:

- Educazione terapia e attività con l' ausilio di cani, animali (pet therapy), asini (onoterapia/onodidattica) e cavalli (ippoterapia);
 - Attività di ricerca e soccorso con unità cinofile;
 - Realizzazione di programmi di informazione e di educazione tesi all' affermazione della cultura e del rispetto dell' animale e dell' ambiente da svolgere nelle scuole e sul territorio anche in collaborazione con Enti pubblici;
 - Corsi di formazione ed aggiornamento, realizzazione di programmi di educazione cinofila, zooantropologia;
 - Raccolta di firme, petizioni, organizzazione di campagne di incentivazione alle adozioni di animali abbandonati nei rifugi;
 - Allestimento di stands durante fiere, rassegne;
 - Incontri, conferenze, dibattiti, pubblicazione di prodotti editoriali e multimediali inerenti gli scopi dell' associazione.
2. L' associazione potrà esercitare, a norma dell' art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L' individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
 3. L' associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all' ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
 4. L' associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto



dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)



1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso* o *esclusione*.
2. L' associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all' associazione, può essere *escluso* dall' associazione mediante deliberazione dell' Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell' interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all' associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L' associato può sempre *recedere* dall' associazione. Chi intende recedere dall' associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all' associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell' anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
4. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
5. L' associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L' esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all' interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l' escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l' esclusione sia decisa dall' Assemblea ordinaria. In tal caso l' Assemblea decide sull' esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all' Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. I diritti di partecipazione all' associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all' associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

1. Sono *organi* dell' associazione:
 - l' Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l' Organo di controllo (quando nominato);
 - Revisione legale dei conti (quando nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell' Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l' articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all' avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell' Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l' ora di prima e seconda convocazione e l' ordine del giorno, spedita almeno sette



giorni prima della data fissata per l' Assemblea all' indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

5. L' Assemblea si *riunisce* almeno una volta l' anno per l' approvazione del bilancio di esercizio.
6. L' Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
7. L' Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l' eventuale Organo di Controllo, l' eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.*
 - *approva il bilancio di esercizio;*
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell' art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
 - *delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;*
 - *delibera sulle modificazioni dell' Atto costitutivo o dello Statuto;*
 - *approva l' eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
 - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell' associazione;*
 - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall' Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*
8. L' Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L' Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo *scioglimento dell' associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.
12. L' assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l' identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell' adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell' Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell' Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - *elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;*
 - *eseguire le deliberazioni dell' Assemblea;*
 - *formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall' Assemblea;*



- predisporre il Bilancio di esercizio e l' eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all' Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell' esercizio;
 - deliberare l' ammissione e l' esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell' associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. L' Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 (compreso il Presidente), nominati dall' Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.
 5. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
 7. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
 8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l' *iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell' associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
 9. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 10. Il *Vice Presidente* è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all' esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell' impedimento del Presidente.
 11. Il *Segretario* può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell' applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell' amministrazione dell' Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all' Associazione.
 12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
 13. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all' uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l' associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l' esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dall' Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall' Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari



- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi
- attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all' art. 6 del Codice del Terzo settore)

2. Per le attività di interesse generale prestate, l' associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

1. L' associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell' esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

1. L' associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' *Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' *Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l' organo);
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell' organo cui si riferiscono (se previsto l' organo).
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 17

(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell' associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall' associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall' art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' associazione.
7. L' associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell' attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sig. Vera Rita Jemma

Sig. Piccinello Lino

